

Preg.mo **Dott. Daniele Franco**
Ministro dell'Economica e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Pregmo **Dott. Roberto Cingolani**
Ministro della Transizione Ecologica
segreteria.capogab@minambiente.it

Oggetto: osservazione relative alla bozza di circolare relativa alle nuove disposizioni contenute in materia di rifiuti e loro classificazione nel D.Lgs 116/2020.

La scrivente Associazione, avendo appreso dagli organi di stampa della circolare esplicativa delle nuove norme contenute nel D.Lgs 116/2020 in corso di emanazione da parte di Codesti Ministeri, pur se non formalmente coinvolta nella questione e tenuto conto delle preoccupazioni che pervengono da numerosi degli oltre 4.500 enti associati, non può esimersi dall'esprimere alcune considerazioni al riguardo.

Come è stato evidenziato anche da altri interlocutori invitati alla discussione, la questione relativa alla corretta applicazione delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 116/2020 è particolarmente delicata, sia per quanto attiene all'impatto sulla tassa sui rifiuti (TARI) e quindi sugli equilibri finanziari dei Comuni, sia sull'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti e dei relativi costi.

Pur apprezzando la presenza di alcuni importanti chiarimenti in merito, quali ad esempio l'applicazione della quota fissa del tributo o della tariffa anche nel caso di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte dell'utenza non domestica, e la specificazione della modalità applicativa del tributo nel caso delle utenze industriali, si ritiene comunque di sottoporre le seguenti osservazioni.

- Con riferimento *al coordinamento tra l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale - TUA) - ed il comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013*, pur comprendendo tutte le difficoltà interpretative di una disposizione che incide su di una norma, quella dell'art. 238 del TUA, relativa ad un prelievo soppresso e non più applicato quantomeno dal 1° gennaio 2014, si evidenzia che quanto espresso nella bozza di circolare in possesso di questa Associazione, come divulgata dagli organi di stampa, non consente di chiarire la portata applicativa delle nuove disposizioni. In particolare, sarebbe opportuno specificare in maniera chiara l'effetto del coordinamento delle due norme sopra richiamate. Dalla lettura del documento pare di comprendere che, a parere di Codesti Ministeri, la riduzione prevista dal comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013 sia da ritenersi integrata nei presupposti dalla previsione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

In sostanza, l'applicazione dell'agevolazione sulla quota variabile è subordinata all'esercizio da parte dell'utente dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006.

Inoltre, la spettanza del beneficio è riconosciuta non solo nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti, tramite soggetti diversi dal gestore pubblico, ma anche nelle altre ipotesi di recupero dei rifiuti. Ciò premesso, secondo quanto delineato dalla bozza della circolare, possono accedere all'abbattimento integrale della quota variabile soltanto le utenze non domestiche che documentino l'avvio al recupero – e non necessariamente al solo riciclo - di tutti i rifiuti urbani prodotti (compreso il cosiddetto “secco residuo”). L'abbattimento della quota variabile è invece solo proporzionale nel caso in cui, sempre secondo quanto indicato nella bozza di circolare, una volta che il produttore abbia affidato i rifiuti al circuito o alla filiera coinvolta, il medesimo processo determini scarti di rifiuti non recuperabili.

In tale caso tuttavia non appare chiaro come sia possibile addebitare all'utente, seppure in parte, la quota variabile del tributo in presenza di un servizio non svolto dal gestore pubblico, in quanto cessato in seguito all'esercizio dell'opzione di uscita.

Si potrebbe evidenziare anche una lettura alternativa delle norme sopra citate. Superando tutti i dubbi circa l'applicabilità della norma contenuta nel comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 alla TARI, sulla base delle considerazioni espresse nella bozza di circolare, si potrebbe ritenere che la norma del comma 649 non sia di fatto più applicabile. In sostanza, qualora l'utente non domestico opti per l'uscita dal servizio pubblico, beneficia della cancellazione della quota variabile, previa dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Qualora invece lo stesso decida di continuare ad usufruire del servizio pubblico, deve conferire allo stesso tutti i rifiuti urbani, facendo venir meno il presupposto stesso della riduzione del comma 649, vale a dire l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani direttamente o tramite soggetti autorizzati.

- Con riferimento alla *determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva*, a parere della scrivente Associazione, andrebbe preliminarmente esplicitato che qualora l'utente scelga, anche implicitamente, di permanere nel servizio pubblico, opera il vincolo quinquennale, vincolo derogabile solo nel caso di scelta per la gestione privata. Sembra orientato in tal senso anche il parere di Codesti Ministeri, quando si afferma: “Per tale motivo, si è reso necessario indicare il periodo temporale dei cinque anni, ovverosia un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte del Comune”.

Ciò premesso, il termine del 30 giugno indicato nella bozza di circolare appare corretto solo a regime, al fine di consentire all'utente fuoriuscito dal servizio pubblico di chiedere il rientro nello stesso (anche prima della decorrenza del termine quinquennale), ovvero di optare per la scelta di avvalersi di un soggetto privato al termine del periodo quinquennale. Tale termine non appare invece adeguato per l'anno 2021. Considerando che si tratta del primo anno di applicazione della normativa, appare opportuno che sia concesso agli operatori economici un congruo termine per operare la scelta, termine che andrebbe fissato nel corso del secondo semestre dell'anno 2021, ma con decorrenza degli effetti dall'anno

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

successivo. Ciò per consentire agli Enti la necessaria riorganizzazione dei servizi e rivisitazione dei relativi costi.

Pur consapevoli che una tale scelta presupporrebbe più correttamente una modifica normativa, con tutte le problematiche del caso trattandosi comunque di norme attuative della disciplina eurounitaria, l'intervento in tal senso da parte di Codesti Ministeri darebbe maggiori certezze agli Enti Locali.

- *Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione.*

In proposito, pur rilevando che la conclusione a cui giungono Codesti Ministeri deriva dall'abolizione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che la disposizione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/2006 rimetteva ai comuni, si riterrebbe opportuno valorizzare la funzione assegnata al medesimo articolo ai comuni, ed in particolare dalle lettere b) e c) del medesimo comma 2, in base alle quali: *“I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi”*. In tale senso andrebbe consentito al comune, nell'ambito delle funzioni sopra attribuite, di determinare limiti massimi periodici di conferimento di rifiuti ovvero di disciplinare le modalità organizzative di conferimento a cui i produttori devono adeguarsi.

- Si segnala, inoltre, l'opportunità di evidenziare che la fuoriuscita di determinate superfici dall'applicazione della TARI, in quanto nelle stesse si producono, in base alla novella normativa, rifiuti speciali (come ad esempio i reparti di lavorazione industriale, le utenze che svolgono attività agricole e connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.) comporta l'obbligo della presentazione della dichiarazione del tributo. Ciò peraltro in ottemperanza alla previsione del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, in base al quale *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*, nonché della costante giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione, in base alla quale l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente.
- Si evidenzia, infine, la necessità di chiarire, con riferimento alla categoria 20 (attività industriali), di cui al punto C) della bozza di circolare, nella parte in cui dispone che *“continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.”*, a quale categoria riferita alle tabelle 3a, 3b, 4° e 4c dell'Allegato 1 del D.P.R.

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

158/1999 siano da imputare tali superfici produttive di rifiuti urbani. Si chiede se, in particolare debbano tutte essere tassate nella categoria 20 (per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) o 14 (per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) o se siano da imputare per ogni singola destinazione d'uso, diversa dalle predette categorie 20 e 14.

Confidando nell'attenzione di Codesti Ministeri, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Dalla sede Nazionale 8 marzo 2021



H. PRESIDENTE
(Francesco Tuccio)

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it